Pgn 112408 del 6/9/2016

IL SINDACO

Il Giardino Salvi è un giardino pubblico sito nel centro storico di Vicenza, in piazzale De Gasperi, caratterizzato all'interno dalla presenza della Loggia Valmarana, inserita dal 1994 con gli altri monumenti palladiani nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

Sempre più di frequente si assiste ad una presenza di persone che si attarda all'interno del Giardino Salvi, usufruendo di tale area di ristoro in maniera indisciplinata, non rispettandone l'equilibrio e la naturale destinazione storico-artistica.

A tal proposito sono giunte numerose segnalazioni e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari riguardanti l'area del Giardino Salvi e per il mancato rispetto delle norme di civica educazione e di convivenza sociale, riprese anche dagli appositi cartelli che evidenziano i comportamenti di maggior valore sanzionati dal Regolamento di Polizia Urbana.

Le lamentele in particolare hanno ad oggetto la presenza di persone che sdraiandosi, o dormendo, o disponendo giacigli temporanei, o stazionando per consumare cibi e bevande in maniera scomposta o indecorosa sull'erba e sui manufatti ivi presenti impediscono la piena fruibilità dell'area, senza condizionamenti di sorta, agli altri cittadini ed ai turisti. Spesso di tratta di persone con problemi di alcolismo cronico che si accompagnano nel loro peregrinare da buste contenenti oggetti personali e cartoni o bottiglie di vino acquistate nei vicini esercizi commerciali.

Tali comportamenti si sono resi via via più frequenti e di varia e maggior gravità sfociando, nel mese di agosto, in episodi in cui tali soggetti sono stati sorpresi a camminare nudi nei pressi dello stesso Giardino Salvi, ad impedire od ostacolare nelle giornate festive ad operatori economici il regolare svolgimento di rappresentazioni autorizzate, sino a giungere ad episodi di violenza e percosse anche all'interno del loro gruppo di ritrovo.

Si aggiungono inoltre ripetute segnalazioni di ciclisti che attraversano il parco senza rispettare l'obbligo di condurre a mano il velocipede lungo i viali, sfiorando o mettendo in pericolo anche le persone anziane che lo frequentano o che lasciano a terra, sull'erba o appoggiate alle panchine o sui vialetti pedonali, gli stessi velocipedi.

Verificato che i controlli effettuati dalla Polizia Locale all'interno del Giardino Salvi negli ultimi mesi hanno portato all'effettuazione di 32 controlli specifici per la verifica di situazioni di degrado, verificando la sussistenza di tali situazioni in 15 casi ed elevando la contestazione di 9 verbali di violazione al regolamento comunale di polizia urbana in particolare per il bivacco nel parco e per il consumo di bevande alcoliche e che nel corso di tali controlli nell'ultima settimana di agosto si è dovuto procedere anche a denunce per il rifiuto di declinare le proprie generalità ad un agente di polizia rilevando violazioni in merito alle norme che disciplinano il soggiorno dello straniero in Italia,

Considerato che le aree occupate vengono lasciate in condizioni di disordine ambientale ogni qualvolta siano fatte oggetto di bivacco occasionale a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti quali bottiglie o cartoni di vino e lattine di birra lasciate per terra, stracci e cartoni utilizzati come materassi per contrastare l'umidità dell'erba o del suolo.

Non essendo materialmente possibile, per l'Amministrazione Comunale, vigilare ininterrottamente sul comportamento di tali soggetti, non è quindi neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera collettività i costi e i disagi per la continua pulizia di tali aree.

Verificato, con esperienza derivante dall'attività di contrasto sinora posta in essere, come il massimo dell'efficacia venga raggiunto intervenendo direttamente sul fenomeno patogeno, ossia impedendo e ostacolando direttamente tali forme di utilizzo distorto delle aree pubbliche;

Constatato come tale fenomeno voglia essere imposto in maniera sempre più prepotente alla collettività che ne deve subire tutti gli aspetti maggiormente negativi e deleteri, per quanto attiene le giuste aspettative di un quieto vivere civile ed i comportamenti descritti integrino necessariamente il dovere del Sindaco di porre rimedio alle "situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana" di cui all'art. 2 del Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno;

Ritenuto di dover assumere un provvedimento per la regolamentazione della specifica area del Giardino Salvi adibita a verde pubblico, affinché il comportamento dei cittadini fruitori non determini situazioni di pericolo o di degrado urbano e possa al contempo costituire garanzia di buona conservazione delle aree stesse;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei Sindaci di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;

Dato atto comunque che il potere di derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sempre possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

Preso atto che del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Vicenza, conformemente al disposto del succitato art. 54 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 ottenendone parere positivo;

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa, che sussistano nella situazione in narrativa i requisiti di contingibilità ed urgenza dell'art. 54 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che consentono di intervenire in un preciso e definito contesto temporale per restituire il decoro

e la destinazione consona alla particolare importanza del “Giardino Salvi” nel contesto del centro storico;

ORDINA

Dall’entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 novembre 2016 l’istituzione nell’area comunale denominata “Giardino Salvi” dei seguenti ulteriori obblighi e divieti:

1. è fatto divieto di sdraiarsi, dormire, disporre giacigli all’interno del parco ed è vietato sedersi sull’erba e/o su qualunque arredo o manufatto diverso dalle panchine.
2. è fatto obbligo di parcheggiare i velocipedi esclusivamente nelle apposite rastrelliere situate agli ingressi del Giardino Salvi. Non è consentita la sosta in nessun altro luogo.

E’ sempre consentita la circolazione dei velocipedi utilizzati dai bambini.

In caso di violazione alle disposizioni di cui sopra, il comportamento vietato sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis D. Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 25 e 500 euro.

DISPONE

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione presso l’Albo Pretorio.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 7 agosto 1990 n. 241, avverso al presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

MANDA

Al Comando della Polizia Locale;

Alla Questura di Vicenza;

Al Comando Carabinieri di Vicenza;

Al Comando Guardia di Finanza di Vicenza;

A chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, 6 settembre 2016

f.to IL SINDACO

Achille Variati